

**ATTO N. DD 335**

**DEL 01/02/2021**

**Rep. di struttura DD-TA1 N. 22**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE  
DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI**

**OGGETTO:** PROVVEDIMENTO DI RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 203 – 42931 DEL 29/10/2013. Impresa S.E.P.I. AMBIENTE S.R.L.  
Sede legale: VIA SICILIA, 12 – SETTIMO TORINESE  
Sede operativa: VIA CENTALLO, 27 – 10156 TORINO  
P.IVA n. 10989670012  
Pos. n. 013132

**PREMESSO CHE:**

- In data 29/10/2013, con determinazione n. 203-42931, la Provincia di Torino ha rilasciato a Oli Metal S.n.c. il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi, ubicato in via Centallo 27 a Torino, ai sensi del D. Lgs. 152/2006.
- Con provvedimento n. 31-12773 del 17/05/2018 questa Amministrazione ha preso atto della intervenuta variazione di ragione sociale/titolarità dell'autorizzazione 203-42931 del 29/10/2013 da Oli Metal S.r.l. a S.E.P.I. Ambiente S.r.l.
- Vista la scadenza dell'autorizzazione rilasciata a S.E.P.I. Ambiente S.r.l. e considerata la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 27/10/2014 (prot. 22295) che, al punto 3, relativo all'applicazione dell'istituto del rinnovo periodico, fa salva la facoltà per l'autorità competente di avviare di sua iniziativa un riesame alla data del previsto rinnovo, con lettera del 24/10/2019 (ns. prot. 90034) la Direzione scrivente ha avviato d'ufficio il procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 29-octies del D. Lgs. 152/2006, al fine di aggiornare le prescrizioni alle novità introdotte dal D. Lgs. 46/2014. In tale nota è stata richiesta al gestore la documentazione prevista dall'art. 29 octies, comma 5, del D. Lgs. 152/2006.
- S.E.P.I. Ambiente S.r.l. ha richiesto con lettera del 20/01/2020 (prot. 4973) una proroga di trenta giorni del termine assegnato per la presentazione della documentazione integrativa, concessa con lettera del 18/02/2020 (prot. 14018); in data 21/02/2020 (prot. 15461 e prot. 15477) la società S.E.P.I. Ambiente S.r.l. ha presentato parte della documentazione richiesta.
- Con lettera del 20/03/2020 (prot. 23296) la Direzione scrivente ha richiesto, ai sensi dell'articolo 29-ter comma 4 del D. Lgs. 152/2006, il completamento dei documenti presentati.

- S.E.P.I. Ambiente S.r.l. ha richiesto con lettera del 15/06/2020 (prot. 41139) una proroga di sessanta giorni del termine assegnato per la presentazione della documentazione integrativa, concessa con lettera del 22/06/2020 (prot. 42624); in data 12/08/2020 (prot. 56415) la società S.E.P.I. Ambiente S.r.l. ha presentato la documentazione richiesta.
- In data 17/09/2020 (prot. 63450) la Direzione scrivente, visto il Decreto Legge n. 76/2020, recante  *misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale* , convertito nella Legge n. 120/2020, ha convocato la Conferenza di Servizi prevista dall'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 in forma semplificata ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 241/1990. Nell'ambito della conferenza è sorta la necessità di acquisire documentazione integrativa, richiesta con note del 6/10/2020 di prot. 69370 e del 29/10/2020 di prot. 77631.
- S.E.P.I. Ambiente S.r.l. ha trasmesso la documentazione richiesta con nota del 4/12/2020 (prot. 92051).

CONSIDERATO CHE:

- L'autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII del D. Lgs. 152/2006 e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente, salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale.
- Ai sensi dell'art. 29-octies del D. Lgs. 152/2006 l'autorità competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative conclusioni.
- Il procedimento di riesame si è svolto secondo le modalità previste dall'art. 29-ter, comma 4, e 29-quater del D.Lgs. 152/2006.
- Nell'aggiornare le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale si è tenuto conto di quanto stabilito dal D. Lgs. 46/2014, che ha recepito la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali.
- Nel determinare le condizioni della presente autorizzazione integrata ambientale si è tenuto conto di quanto indicato nell'allegato XI della parte II del D. Lgs. 152/2006, dei pertinenti documenti *Bref (Bat Reference Documents)* pubblicati dalla Commissione Europea, delle Conclusioni sulle *Bat (Best Available Techniques)* per il trattamento dei rifiuti stabilite con la Decisione di esecuzione 2018/1147 del 10 agosto 2018 della Commissione europea, delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili emanate con Decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 31 gennaio 2005 e del 29 gennaio 2007, nonché di quanto previsto dal citato art. 29-sexies.
- La consultazione del pubblico dei documenti e degli atti inerenti il procedimento è stata garantita con le modalità previste dai commi 2 e 3 dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006; non è stata presentata alcuna osservazione sulla documentazione presentata da S.E.P.I. Ambiente S.r.l.
- Sulla base delle conclusioni dell'istruttoria tecnica l'installazione in esame può ritenersi conforme ai requisiti del D. Lgs. 152/2006 per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento ed in particolare le tecniche impiegate dal gestore nell'esercizio della propria attività risultano compatibili con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame, consentendo il rispetto dei valori limite di emissione ad esse associati.
- L'ARPA, la SMAT ed il Comune di Torino non hanno trasmesso, nei termini stabiliti, le proprie determinazioni in merito alla richiesta di riesame formulata da S.E.P.I. Ambiente S.r.l., pertanto, trova applicazione l'art. 14 bis, comma 4, della L.241/1990, in base al quale la mancata comunicazione delle proprie determinazioni entro il termine indicato per la conclusione dei lavori della Conferenza equivale ad assenso senza condizioni.
- La Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera della Città Metropolitana di Torino nel parere del 17/03/2020, prot. n. 22421, ha confermato le prescrizioni e i valori limite della precedente autorizzazione,

ad eccezione della prescrizione 2.4.6, la cui modifica è recepita nell'allegato al presente provvedimento.

- Il settore acustico della succitata Direzione, nel parere del 19/03/2020 di prot, 22877 ha confermato le prescrizioni di competenza indicate nella precedente autorizzazione.
- Come previsto dall'art. 29-sexies, comma 6, del D. Lgs. 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e basandosi sulle conclusioni sulle Bat applicabili, la metodologia e la frequenza di misurazione, le condizioni per valutare la conformità, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente periodicamente, ed almeno una volta all'anno, i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata.
- L'autorizzazione stabilisce le modalità e la frequenza dei controlli programmati da effettuarsi da parte di ARPA, con oneri a carico del gestore, di cui all'art. 29-decies comma 3 del citato decreto. L'ARPA, non trasmettendo pareri contrari, ha confermato il piano di monitoraggio e controllo attualmente indicato nell'autorizzazione integrata ambientale. La Regione Piemonte ha adottato ai sensi dell'art. 29-decies comma 11bis del D. Lgs. 152/2006 un piano di ispezione ambientale (D.G.R. n. 44-3272 del 9 maggio 2016, Determinazione del Comitato Regionale di indirizzo ARPA del 18 dicembre 2017, decreto del Direttore Generale dell'ARPA n. 83 del 1/8/2016), che prevede per l'impianto in esame ispezioni con frequenza biennale.
- L'art. 29-ter, primo comma, lettera m) del D. Lgs. 152/2006 dispone che ai fini dell'esercizio delle nuove installazioni di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti delle installazioni esistenti alle disposizioni del presente decreto, la domanda per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale deve contenere, se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore.
- Il gestore in data 12/08/2020 (prot. 56415) ha fornito, vista l'emanazione del Decreto Ministeriale 15 aprile 2019, n. 104, l'aggiornamento della verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento.
- Viste le prescrizioni già inserite nell'autorizzazione per la protezione del suolo e quanto indicato nell'art. 29-sexies comma 6-bis, non si ritiene necessario prescrivere gli specifici controlli per il suolo e per le acque sotterranee.
- L'attività di gestione rifiuti autorizzata richiede la presentazione di idonee garanzie finanziarie, in osservanza a quanto disposto dall'art. 208 D. Lgs. 152/2006.

**RITENUTO PERTANTO DI:**

- Riesaminare l'autorizzazione integrata ambientale n. 203 – 42931 del 29/10/2013, aggiornando o confermando le relative condizioni.
- Indicare nell'allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, le prescrizioni aggiornate alle risultanze dell'istruttoria svolta nell'ambito del procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale.
- Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 195, comma 2, lettera g) e comma 4 del D. Lgs. 152/2006, prescrivere la presentazione di idonee garanzie finanziarie, secondo le modalità previste dalla DGR n. 20-192 del 12/6/00.

**RILEVATO CHE:**

- L'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche e

dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento.

- Ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

Visti:

- la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche, recante " Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche, recante "Norme in materia ambientale";
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- l'art. 1 comma 50 della legge succitata, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'articolo 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 "Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7";
- la decisione di esecuzione 2018/1147 del 10 agosto 2018 della Commissione europea che stabilisce le Conclusioni sulle migliori tecnologie disponibili (Bat - Best Available Techniques) per il trattamento dei rifiuti;
- la D.G.R. n. 20-192 del 12/6/2000 recante criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e di recupero di rifiuti;
- la D.G.R. n. 44-3272 del 9 maggio 2016 di adozione del Piano di ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter del D. Lgs. 152/2006;
- la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 27/10/2014, n. 22295, recante criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46;
- il Decreto Legge n. 76/2020, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito nella Legge n. 120/2020;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
- atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

## DETERMINA

1. Di rilasciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 octies del titolo III-*bis* parte II del D. Lgs. 152/2006, aggiornando le relative prescrizioni, il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale n. 203 – 42931 del 29/10/2013, rilasciata alla società S.E.P.I. Ambiente S.r.l., per l'impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, ubicato in Via Centallo, 27 a Torino.
2. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 octies del D. Lgs. 152/2006, il riesame dell'autorizzazione verrà disposto con le frequenze e le modalità riportate al medesimo articolo ed in particolare:
  - quando sono trascorsi dodici anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione. La domanda di riesame dovrà essere presentata entro tale termine. Nel caso di inosservanza del predetto termine l'autorizzazione s'intende scaduta;
  - al verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 29 octies comma 4 del D.lgs. 152/2006.
3. Di dare atto che l'installazione rientra nelle categorie IPPC 5.1 e 5.5;
4. Di aggiornare il piano di monitoraggio e controllo, come previsto dall'art. 29-sexies commi 6 e 6-ter del D. Lgs. 152/2006.
5. Di dare atto che il gestore non è tenuto alla redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, punto v-bis, del D.Lgs. 152/2006, fermo restando l'aggiornamento delle prescrizioni a quanto stabilito dal comma 9 quinquies lettera e) dell'articolo 29-sexies.
6. Di far salvo il pagamento da parte del gestore delle spese necessarie per i controlli, come previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'art. 33 del D. Lgs. 152/2006.
7. Di prescrivere che, **entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto** vengano presentate, alla Città Metropolitana di Torino idonee **garanzie finanziarie** ai sensi della D.G.R. n. 20-192 del 12/06/00 e successive modifiche ed integrazioni.
8. Di stabilire che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti di competenza di altre autorità previsti dalla legislazione vigente per l'esercizio delle attività in oggetto: la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea dei suddetti provvedimenti.

L'allegato fa parte integrante del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è esperibile entro il termine perentorio di 60 gg. dalla data della sua conoscenza ricorso innanzi al T.A.R. Piemonte.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Torino, 01/02/2021

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA  
SITI PRODUTTIVI)

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano



## SEZIONE 1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

### 1.1 TIPOLOGIE DI RIFIUTI

Nelle tabelle seguenti vengono elencati i rifiuti per i quali è ammessa l'attività di gestione rifiuti autorizzata con il presente atto.

**Tabella 1 – Rifiuti pericolosi costituiti da oli usati, autorizzati in ingresso all'impianto:**

CER <sup>2</sup>	Descrizione
050105*	perdite di olio
080319*	oli dispersi
120106*	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
120107*	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
120110*	oli sintetici per macchinari
120119*	oli per macchinari, facilmente biodegradabili
130109*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
130110*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
130111*	oli sintetici per circuiti idraulici
130112*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
130113*	altri oli per circuiti idraulici
130204*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
130205*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
130206*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
130207*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
130306*	oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 130301
130307*	oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
130308*	oli minerali isolanti e termoconduttori
130309*	oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili
130310*	altri oli isolanti e termoconduttori
130401*	oli di sentina della navigazione interna
130402*	oli di sentina delle fognature dei moli
130403*	altri oli di sentina della navigazione
130506*	oli prodotti dalla separazione olio/acqua
130701*	olio combustibile e carburante diesel
130702*	petrolio

<sup>2</sup> Catalogo Europeo dei Rifiuti contenuto nell'allegato D della parte IV del D. Lgs. 152/2006

<b>130703*</b>	altri carburanti (comprese le miscele)
<b>160113*</b>	liquidi per freni
<b>190207*</b>	oli concentrati prodotti da processi di separazione (limitatamente a residui pompabili)
<b>200126*</b>	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125

**Tabella 2. Rifiuti pericolosi costituiti da miscele oleose autorizzati in ingresso all'impianto:**

<b>CER</b>	<b>Descrizione</b>
<b>010505*</b>	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli (limitatamente a residui pompabili)
<b>050103*</b>	morchie depositate sul fondo dei serbatoi (limitatamente a residui pompabili)
<b>050106*</b>	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature (limitatamente a residui pompabili)
<b>100211*</b>	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli (limitatamente a residui pompabili)
<b>100327*</b>	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli (limitatamente a residui pompabili)
<b>100409*</b>	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli (limitatamente a residui pompabili)
<b>100508*</b>	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli (limitatamente a residui pompabili)
<b>100609*</b>	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli (limitatamente a residui pompabili)
<b>100707*</b>	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli (limitatamente a residui pompabili)
<b>100819*</b>	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli (limitatamente a residui pompabili)
<b>120108*</b>	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
<b>120109*</b>	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
<b>120301*</b>	soluzioni acquose di lavaggio
<b>130104*</b>	emulsioni clorurate
<b>130105*</b>	emulsioni non clorurate
<b>130502*</b>	fanghi di separazione olio/acqua (limitatamente a residui pompabili)
<b>130503*</b>	fanghi da collettori (limitatamente a residui pompabili)
<b>130507*</b>	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
<b>130801*</b>	fanghi ed emulsioni prodotti da processi di dissalazione (limitatamente a residui pompabili)
<b>130802*</b>	altre emulsioni
<b>160708*</b>	rifiuti contenenti olio (limitatamente a residui pompabili)
<b>190810*</b>	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 190809

CER	Descrizione
191103*	rifiuti liquidi acquosi

**Tabella 3. Rifiuti pericolosi solidi, autorizzati in ingresso all'impianto:**

CER	Descrizione
050115*	filtri di argilla esauriti
070310*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminate da sostanze pericolose
160107*	filtri dell'olio
191101*	filtri di argilla esauriti

## 1.2 DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

### 1.2.1 MODALITA' DI STOCCAGGIO (OPERAZIONI D13, D14, D15, R12 E R13 DEGLI ALLEGATI B E C ALLA PARTE QUARTA DEL D. LGS. 152/2006)

Le operazioni di gestione dei rifiuti autorizzate con il presente atto sono quelle individuate ai punti D13, D14, D15, R12 e R13 degli allegati B e C alla parte IV del D. Lgs. 152/2006.

Le strutture adibite allo stoccaggio dei rifiuti sono costituite da:

#### Oli rigenerabili, emulsioni oleose

- **4 serbatoi metallici** verticali fissi di capacità geometrica pari a **115 m<sup>3</sup>** ciascuno (capacità utile pari a **103,5 m<sup>3</sup>**), contrassegnati con le sigle **A, B, C e D** ubicati all'interno del bacino di contenimento n. 1.
- **2 serbatoi metallici** verticali fissi di capacità geometrica pari a **17 m<sup>3</sup>** ciascuno (capacità utile pari a **15,3 m<sup>3</sup>**), contrassegnati con le sigle **E** ed **F** ubicati all'interno del bacino di contenimento n. 2. Possono essere utilizzati come cisterne tecniche, previa idonea pulizia degli stessi.

#### Oli non rigenerabili:

- **1 serbatoio metallico** verticale di capacità geometrica pari a **30 m<sup>3</sup>** (capacità utile pari a **27 m<sup>3</sup>**), contrassegnato con la lettera **G** e ubicato nel bacino di contenimento n. 2. Può essere utilizzato come cisterna tecnica, previa idonea pulizia dello stesso.

#### Recipienti mobili (cassoni scarrabili dotati di coperchio a tenuta idraulica):

- **Cassone scarrabile "H":** per **filtri olio e gasolio**, di capacità massima di **26 m<sup>3</sup> (16 t)**, nel quale sono stoccati i rifiuti identificati dai seguenti codici CER:  
**050115\***

150202\*

160107\*

191101\*

- **Cassone scarrabile "I": per stracci e segatura sporchi d'olio**, di capacità massima di **26 m<sup>3</sup> (16 t)**, nel quale sono stoccati i rifiuti identificati dai seguenti codici CER:

070310\*

150202\*

- **Cassone scarrabile "L": per contenitori sporchi d'olio**, di capacità massima di **26 m<sup>3</sup> (16 t)**, nel quale sono stoccati i rifiuti identificati dal seguente codice CER:

150110\*

#### Area di quarantena di rifiuti

- Area sotto tettoia, opportunamente delimitata e segnalata, per il deposito provvisorio di rifiuti liquidi contenuti in recipienti mobili.
- Serbatoi E, F e G, utilizzati come cisterne tecniche per i carichi derivanti dall'attività di micro-raccolta ("sub-raccoglitori") e conferiti tramite autocisterna, secondo la seguente procedura:
  - il carico, una volta campionato, viene fatto confluire in una di tali cisterne tecniche, prima nei serbatoi E e F, da 17 m<sup>3</sup>, e poi nel serbatoio G, da 30 m<sup>3</sup>;
  - vengono effettuate le analisi per verificare la qualità dell'olio stoccato ed escludere casi di inquinamento da PCB;
  - se il rifiuto non risulta inquinato, l'olio viene fatto confluire all'interno della cisterna di stoccaggio di pertinenza;
  - se il rifiuto risulta inquinato da PCB, la cisterna tecnica che lo contiene è sottoposta ad uno stato di quarantena con chiusura delle valvole di fondo; successivamente il rifiuto inquinato da PCB viene smaltito ed effettuato il processo di bonifica della cisterna oggetto di inquinamento e del relativo impianto di movimentazione per il successivo riutilizzo; al fine di evitare la contaminazione della pompa deve essere utilizzata la pompa del mezzo incaricato, così come indicato nella relazione tecnica fornita in data 6/04/2017.

La capacità massima di stoccaggio dell'impianto è pari a **549,6 m<sup>3</sup> (549,6 t)** di rifiuti pericolosi, dei quali 501,6 t riferite agli oli e miscele oleose e 48 t riferite ai rifiuti solidi pericolosi.

#### Impianto di movimentazione oli ed emulsioni

È dotato di pompe di movimentazione del prodotto con le seguenti caratteristiche:

- fisse ed ancorate a terra;
- installate all'esterno della volumetria dei bacini di contenimento;
- poste su apposito basamento di c.a. trattato superficialmente con vernici resistenti agli oli minerali;
- installate in area dotata di cordolo in calcestruzzo corrispondente ai muri di contenimento dei bacini, per il contenimento di eventuali perdite accidentali.

### Area di travaso da contenitori mobili

I fusti e i recipienti mobili in arrivo presso lo stabilimento sono svuotati in quattro vasche da 1 m<sup>3</sup>, realizzate in ferro, rivestite internamente ed esternamente di catramino e posizionate all'interno di un bacino di contenimento, per i successivi trasferimenti nei serbatoi idonei; una volta svuotati, i fusti vuoti sono gestiti in regime di "deposito temporaneo" (come definito dall'art. 183 parte IV del D. Lgs. 152/2006) e sono depositati in una zona sotto tettoia. Non è ammesso lo stoccaggio di oli ed emulsioni in recipienti mobili, salvo che per il tempo strettamente necessario a svuotare il contenuto degli stessi nelle vasche oppure per eseguire gli accertamenti necessari (area di quarantena).

### Modalità di raccolta, trattamento ed allontanamento delle acque meteoriche e di dilavamento

Il sito dispone di una rete fognaria nera adibita alla raccolta delle acque provenienti dai pluviali della palazzina uffici e delle acque provenienti dai servizi igienici e di una rete fognaria oleosa che raccoglie le acque meteoriche ricadenti sul piazzale. Tale ultima fognatura è completamente separata dalla precedente e convoglia le acque di prima pioggia ad un impianto di decantazione e disoleazione composto da tre vasche interrate a sezione circolare aventi diametro pari a 1 m ciascuna e una profondità pari a 3 m. Le acque di dilavamento di prima pioggia sono inviate in scarico (fognatura nera), previo trattamento di dissabbiatura e disoleazione; le acque meteoriche eccedenti la prima pioggia sono recapitate nella pubblica fognatura bianca.

### 1.2.2 MISCELAZIONI AUTORIZZATE

Nelle tabelle seguenti sono indicate le operazioni di miscelezioni autorizzate, in deroga al divieto previsto dall'art. 187 comma 1 parte IV del D.Lgs 152/2006. É inoltre specificata la codifica da assegnare ai rifiuti miscelati e quali sono gli impianti di smaltimento o recupero a cui i rifiuti vengono successivamente inviati.

**Tabella 4 – Gruppo omogeneo "Oli usati"**

CER in	Descrizione	Serbatoio	CER out	Destinazione
050105*	perdite di olio	A, B, C, D, E, F, G	120107* 130110* 130111* 130113* 130205* 130206* 130208*	R13 <sup>3</sup> R9 R1
080319*	oli dispersi			
120107*	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)			
120110*	oli sintetici per macchinari			
120119*	oli per macchinari, facilmente biodegradabili			
130110*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati			
130111*	oli sintetici per circuiti idraulici			

<sup>3</sup> gli oli rigenerabili sono inviati a raffinerie che effettuano la rigenerazione (prima accettati come R13 e poi inviati al recupero come R9), gli oli non rigenerabili ad impianti che ne effettuano il recupero energetico (prima accettati come R13 e poi inviati al recupero come R1)

130112*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili		
130113*	altri oli per circuiti idraulici		
130205*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati		
130206*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione		
130207*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile		
130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione		
130307*	oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati		
130308*	oli minerali isolanti e termoconduttori		
130309*	oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili		130307*
130310*	altri oli isolanti e termoconduttori		130310*
130401*	oli di sentina della navigazione interna		130506*
130402*	oli di sentina delle fognature dei moli		130701*
130403*	altri oli di sentina della navigazione		
130506*	oli prodotti dalla separazione olio/acqua		
130701*	olio combustibile e carburante diesel		
130702*	petrolio		
130703*	altri carburanti (comprese le miscele)		
160113*	liquidi per freni		
190207*	oli concentrati prodotti da processi di separazione (limitatamente a residui pompabili)		
200126*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125		

**Tabella 5 – Gruppo omogeneo “Miscele oleose”**

CER in	Descrizione	Serbatoio	CER out	Destinazione
010505*	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli (limitatamente a residui pompabili)	A, B, C, D, E, F, G	120109*	R13
			120301*	R1 <sup>4</sup>
050103*	morchie depositate sul fondo dei serbatoi (limitatamente a residui pompabili)		130105*	D8
			130502*	D9
050106*	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature (limitatamente a residui pompabili)		130507*	
			130802*	
			160708*	

<sup>4</sup> le emulsioni a bassa concentrazione di olio vengono inviate al trattamento chimico/fisico e/o biologico mentre quelle ad alta concentrazione di olio ad impianti di recupero energetico

CER in	Descrizione	Serbatoio	CER out	Destinazione
100211*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli (limitatamente a residui pompabili)		190810*	
100327*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli (limitatamente a residui pompabili)			
100409*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli (limitatamente a residui pompabili)			
100508*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli (limitatamente a residui pompabili)			
100609*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli (limitatamente a residui pompabili)			
100707*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli (limitatamente a residui pompabili)			
100819*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli (limitatamente a residui pompabili)			
120109*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni			
120301*	soluzioni acquose di lavaggio			
130105*	emulsioni non clorurate			
130502*	fanghi di separazione olio/acqua (limitatamente a residui pompabili)			
130503*	fanghi da collettori (limitatamente a residui pompabili)			
130507*	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua			
130801*	fanghi ed emulsioni prodotti da processi di dissalazione (limitatamente a residui pompabili)			
130802*	altre emulsioni			
160708*	rifiuti contenenti olio (limitatamente a residui pompabili)			
190810*	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 190809			

CER in	Descrizione	Serbatoio	CER out	Destinazione
191103*	rifiuti liquidi acquosi			

**Tabella 6 – Gruppo omogeneo “Filtri olio e gasolio”**

CER in	Descrizione	Cassone	CER out	Destinazione
050115*	filtri di argilla esauriti	<b>H</b>	<b>150202* 160107*</b>	<b>R13</b>
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminate da sostanze pericolose			
160107*	filtri dell’olio			
191101*	filtri di argilla esauriti			

**Tabella 7 – Gruppo omogeneo “Stracci e segatura sporchi d’olio”**

CER in	Descrizione	Cassone	CER out	Destinazione
070310*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	<b>I</b>	<b>150202*</b>	<b>D15</b>
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminate da sostanze pericolose			

## SEZIONE 2. PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

### 2.1. PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI

- 2.1.1. È fatto obbligo di rispettare gli elaborati tecnici e gli intendimenti gestionali descritti nella documentazione prodotta, purché non in contrasto con quanto di seguito prescritto.
- 2.1.2. Le tipologie di rifiuti, le quantità e le modalità di trattamento autorizzate sono quelle descritte nelle precedente sezione 1.
- 2.1.3. I rifiuti conferiti all'impianto devono essere caratterizzati attraverso le procedure di preaccettazione e accettazione descritte nella documentazione prodotta.
- 2.1.4. Le operazioni di cui al presente provvedimento devono essere effettuate osservando le seguenti modalità:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
  - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
  - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
  - deve essere consentito, ove compatibile, il recupero di materia e di energia.
- 2.1.5. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione.
- 2.1.6. In deroga al divieto imposto dall'art. 187 comma 1 del D. Lgs. 152/2006, è autorizzata la miscelazione di rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, nei limiti e nei modi indicati nelle precedenti tabelle, dalla n. 4 alla n. 7. Al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti conferiti all'impianto, le etichette o le targhe posizionate sui singoli contenitori o strutture destinate allo stoccaggio dei rifiuti da miscelare devono riportare anche l'indicazione del gruppo omogeneo di appartenenza.
- 2.1.7. Le operazioni di miscelazione devono essere effettuate tra rifiuti nel medesimo stato fisico, in condizioni di sicurezza, evitando rischi dovuti ad eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi.
- 2.1.8. È vietata la miscelazione di rifiuti che possano dar origine a reazioni esotermiche ed in particolare a sviluppo di gas tossici o molesti.
- 2.1.9. Le miscelazioni effettuate devono essere registrate su apposito registro (anche informatico), indicando, relativamente ai rifiuti miscelati, il numero di movimento del registro di carico, i codici CER, i produttori, la data di arrivo, il peso, le classi di rischio ed il riferimento alle analisi e, relativamente alla miscela risultante, il codice CER attribuito, il peso, l'area di stoccaggio ed il numero di movimento del registro di scarico.
- 2.1.10. Deve essere preventivamente verificata la compatibilità chimica dei rifiuti miscelati anche attraverso l'esecuzione di test di miscelazione che, conformemente a quanto previsto dalle

migliori tecnologie disponibili, devono essere registrati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza e controllo.

- 2.1.11. Le operazioni di miscelazione dei rifiuti devono essere classificate come segue:
  - a. miscelazione di rifiuti finalizzata al successivo smaltimento, codice D13
  - b. miscelazione di rifiuti finalizzata al successivo recupero, codice R12
- 2.1.12. Ogni singola partita omogenea di rifiuti derivanti dalla miscelazione deve essere caratterizzata mediante specifica analisi prima di essere avviata a relativo impianto di recupero/smaltimento, con particolare riferimento alle caratteristiche di pericolo.
- 2.1.13. Le miscele di rifiuti prodotte in impianto devono essere avviate ad impianti di smaltimento o recupero finale, cioè che svolgono operazioni codificate da D1 a D12 dell'allegato B e da R1 a R11 dell'allegato C alla parte IV del D. Lgs. 152/2006, ad eccezione dei casi espressamente indicati nelle precedenti tabelle dalla n. 4 alla n. 7.
- 2.1.14. La partita omogenea di rifiuti derivanti dalla miscelazione non deve pregiudicare l'efficacia del trattamento finale, né la sicurezza di tale trattamento.
- 2.1.15. La miscelazione deve essere finalizzata ad ottimizzare la gestione dei rifiuti ed il loro avvio a smaltimento/recupero e non deve, in nessun caso, determinare la declassificazione dei rifiuti stessi.
- 2.1.16. Relativamente alle miscele tra gli oli usati, deve essere rispettato l'ordine di priorità stabilito dal comma 3 dell'art. 216-bis del D. Lgs. 152/2006.
- 2.1.17. I serbatoi di cui al precedente punto 1.2.1 devono essere contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensione e collocazione, indicanti la classificazione, lo stato fisico, la tipologia e la pericolosità dei rifiuti stessi, fatte salve eventuali altre indicazioni prescritte dalle restanti normative vigenti.
- 2.1.18. La capacità massima utile dei serbatoi oggetto della presente autorizzazione deve essere sempre pari al massimo al 90% della capacità geometrica degli stessi.
- 2.1.19. Deve essere effettuato **una volta all'anno**, un collaudo idoneo di tenuta idraulica dei serbatoi destinati allo stoccaggio degli oli usati secondo le tempistiche già in atto; il **primo** collaudo va eseguito **entro il 30/04/2021**. Copia della **relazione di collaudo**, a firma di tecnico abilitato ed iscritto ad ordine competente, deve essere trasmessa alla Città Metropolitana di Torino e all'ARPA **entro 30 giorni dalla data di esecuzione**.
- 2.1.20. Tutte le operazioni di carico e scarico di oli e miscele oleose devono essere effettuate nelle postazioni predisposte e debitamente attrezzate.
- 2.1.21. I serbatoi E, F e G devono essere vuoti al momento del conferimento degli oli provenienti da micro-raccolta.
- 2.1.22. Con il modulo "Giacenze" della procedura PA070103 deve essere possibile distinguere il ruolo giornaliero dei serbatoi E, F e G tra serbatoi di stoccaggio e cisterna tecnica e segnalare la quarantena nel relativo serbatoio.
- 2.1.23. In caso di conferimento accidentale di rifiuti contaminati da PCB, la società dovrà attenersi a quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento n. 2019/1021/Ue, avvertendo tempestivamente l'ARPA e gli uffici scriventi.

- 2.1.24. Devono essere mantenute in efficienza le impermeabilizzazioni dei bacini di contenimento, della pavimentazione, delle canalette e dei pozzetti di raccolta degli sversamenti su tutte le aree interessate dal deposito e dalla movimentazione degli oli usati e delle miscele, nonché del sistema di raccolta delle acque di prima pioggia.
- 2.1.25. Deve essere assicurata la presenza in stabilimento, in adeguate posizioni, di materiali adsorbenti di emergenza in caso di sversamenti di modeste quantità.
- 2.1.26. Nel corso dell'anno solare dovrà essere garantito il conferimento di oli ed emulsioni ai successivi impianti per un quantitativo minimo pari almeno alla quantità massima di deposito autorizzata: qualora l'allontanamento minimo garantito non venga realizzato, la società deve sospendere il ritiro dei rifiuti sino a quando non sarà documentato alla Città Metropolitana di Torino l'avvenuto adempimento della presente prescrizione.
- 2.1.27. I contenitori fissi e mobili devono possedere adeguati requisiti di sicurezza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti.
- 2.1.28. Deve essere sempre garantita un'adeguata formazione al personale impiegato presso l'impianto, in merito all'attività svolta, comprensiva di eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari in caso di variazioni della normativa vigente in materia o delle modalità di conduzione dell'attività stessa.
- 2.1.29. Devono essere utilizzati unicamente contenitori in buono stato di conservazione, di materiale compatibile e inalterabile a contatto con il rifiuto contenuto.
- 2.1.30. Devono essere adottate precauzioni nella manipolazione dei rifiuti, per contenere i rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente.
- 2.1.31. I tre cassoni scarrabili H, I e L devono essere posizionati in modo da rendere agevoli le operazioni di riempimento, movimentazione ed ispezione degli stessi: essi inoltre non potranno in alcun modo occludere le griglie, le caditoie ed i pozzetti di ispezione presenti sul piazzale, né essere di intralcio per qualsiasi attività di manutenzione dello stabilimento.
- 2.1.32. I cassoni scarrabili contenenti i rifiuti devono possedere i requisiti indicati negli elaborati progettuali e/o prescritti nel presente provvedimento; tali cassoni devono inoltre essere contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensione o collocazione, indicanti la denominazione del container stesso (H, I, L), la classificazione, lo stato fisico, la tipologia e la pericolosità dei rifiuti contenuti, fatte salve eventuali altre indicazioni prescritte dalle restanti normative vigenti; i container devono essere provvisti di coperchi a tenuta idraulica in grado di confinare perfettamente i rifiuti rispetto agli agenti atmosferici esterni e di dispositivi tali da rendere sicuri ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- 2.1.33. I rifiuti di tipologia diversa devono essere stoccati in modo tale da evitare il reciproco contatto, onde escludere la formazione di prodotti esplosivi ed infiammabili, aeriformi tossici, ovvero lo sviluppo di notevoli quantità di calore tali da ingenerare pericolo per impianti, strutture, addetti.
- 2.1.34. Tutte le superfici interessate dalla movimentazione e dallo stoccaggio dei rifiuti devono essere dotati di idonea fognatura e/o sistemi di raccolta in modo da facilitare la ripresa di eventuali sversamenti; a tal fine deve essere mantenuto in efficienza il sistema di raccolta e

trattamento delle acque di prima pioggia realizzato e descritto nella documentazione fornita.

- 2.1.35. Deve essere garantito a qualsiasi ora l'immediato accesso all'impianto da parte del personale di vigilanza e dalle autorità competenti al controllo, senza obbligo di approvazione preventiva da parte della Direzione e deve essere reso fattibile il prelievo di qualunque sostanza presente nel deposito; deve inoltre essere possibile reperire, in qualsiasi momento, un responsabile tecnico.
- 2.1.36. In caso di modifiche all'attività svolta, rispetto a quanto autorizzato, sostituzione del tecnico responsabile, variazione del nome o ragione sociale o cessione dell'azienda, l'istante dovrà darne tempestiva comunicazione, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dalla Città Metropolitana di Torino, nonché richiedere ove necessario nuove autorizzazioni.
- 2.1.37. In caso di fine esercizio dell'attività autorizzata, l'istante deve comunicarne la data con un congruo preavviso (**non inferiore ai 30 giorni**); in merito è fatto obbligo di provvedere entro la suddetta data allo smaltimento di tutto il materiale presente presso l'impianto. Il sito andrà bonificato e ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia e secondo il **piano di bonifica** agli atti della Città Metropolitana di Torino; **tale piano dovrà essere aggiornato in caso di modifiche dell'attività svolta e comunque in occasione del preavviso di fine esercizio.**
- 2.1.38. La presente autorizzazione dovrà essere sempre custodita durante lo svolgimento dell'attività, anche in copia, presso il centro operativo di cui all'oggetto.

## **2.2. PRESCRIZIONI E LIMITI IN MATERIA DI ACQUE**

- 2.2.1. Deve essere mantenuta una registrazione delle operazioni di pulizia delle superfici scolanti, delle operazioni di controllo, di buon funzionamento e manutenzione del sistema di trattamento delle acque di prima pioggia e di dilavamento del piazzale.
- 2.2.2. Devono essere mantenuti in perfette condizioni di efficienza e di accessibilità i pozzetti di prelievo campioni e d'ispezione presenti lungo la rete fognaria interna prima dell'allacciamento alla pubblica fognatura.
- 2.2.3. È necessario provvedere allo **svuotamento della vasca di prima pioggia dopo 48 ore dal termine dell'evento meteorico in tempo asciutto, ovvero in assenza di precipitazioni meteoriche in atto.**
- 2.2.4. È necessario attenersi scrupolosamente alle procedure interne previste in caso di sversamenti accidentali.
- 2.2.5. Le valvola d'intercettazione installata lungo la rete fognaria di stabilimento dovrà essere attivata in caso d'incendio, al fine di evitare il convogliamento nella pubblica fognatura delle acque di spegnimento. La suddetta valvola dovrà essere mantenuta in efficienza provvedendo a periodici controlli di cui dovrà essere tenuta una registrazione.
- 2.2.6. È necessario provvedere, in caso di situazioni di emergenza, quali ad esempio incendi, a dare immediato avviso alla Città Metropolitana di Torino, all'ARPA e alla SMAT S.p.A., per predisporre congiuntamente gli interventi del caso.

- 2.2.7. Deve essere assicurata la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti e ai sopralluoghi e di essere abilitato a controfirmare i relativi verbali.
- 2.2.8. Non devono essere modificate le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi quando sono iniziate e/o quando sono in corso operazioni di controllo.
- 2.2.9. Non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione degli scarichi di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.). Tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento.
- 2.2.10. Deve essere consentito il controllo del sistema sia per l'approvvigionamento idrico sia per lo scarico delle acque reflue, come il controllo dei relativi misuratori totalizzatori.

### **2.3. VALORI LIMITE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO**

- 2.3.1. Secondo quanto previsto dal piano di classificazione acustica del Comune di Torino, l'impianto è collocato in classe V: aree prevalentemente industriali con limiti di emissione diurni e notturni di 65 dB(A) e limiti di immissione diurni di 70 dB(A) e notturni di 60 dB(A).
- 2.3.2. Deve essere eseguita con **frequenza quadriennale** la **valutazione delle emissioni acustiche** nei punti di misura indicati nella tabella n. 12; il **primo** andrà effettuato rispettando la tempistica già in atto e quindi **entro il 11/10/2023 i risultati di tale valutazione devono essere inviati** alla Città Metropolitana di Torino e all'ARPA **entro 30 giorni dall'effettuazione dei controlli**.

### **2.4. PRESCRIZIONI E LIMITI DI EMISSIONI IN ATMOSFERA**

- 2.4.1. Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.
- 2.4.2. I valori limite di emissione fissati nel quadro emissioni della successiva tabella 8 rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
- 2.4.3. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione riportati nel quadro emissioni della successiva tabella 8.
- 2.4.4. Ogni qualvolta si verifichi **un'anomalia di funzionamento** o un'interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'impresa adotta immediate misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti. L'impresa informa la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA entro le **otto ore successive all'evento**, comunicando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

- 2.4.5. Gli effluenti derivanti dai serbatoi devono essere avviati ad un sistema di abbattimento costituito da uno stadio di prefiltraggio a secco, per il trattamento del particolato oleoso, seguito da uno stadio di adsorbimento con carboni attivi per il trattamento dei solventi.
- 2.4.6. Il gestore dovrà riportare, all'interno del registro di cui al successivo punto 2.4.7, sia la data di ogni sostituzione della carica di carbone attivo sia il quantitativo e la tipologia di carbone attivo di volta in volta sostituito, sostituzione che deve avvenire con le frequenze prestabilite nella tabella 10; le fatture di acquisto dei carboni attivi dovranno essere conservate in stabilimento per almeno 3 anni.
- 2.4.7. Il gestore deve annotare gli eventi di interruzione del normale funzionamento degli adsorbitori a carboni attivi e dei filtri, nonché la data e il tipo degli interventi di manutenzione/controllo eseguiti sugli impianti di abbattimento (es. pulizia/ sostituzione filtri, sostituzione dei carboni attivi, ecc.) su apposito registro, compilato in conformità allo schema esemplificativo di cui all'Appendice 2 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06. Il registro dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione dei soggetti preposti al controllo.
- 2.4.8. L'impresa è esentata dall'effettuare il rilevamento degli effluenti gassosi provenienti dal punto di emissione n. 1.
- 2.4.9. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi. La sigla identificativa dei punti d'emissione compresi nel quadro emissioni, deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini. Devono inoltre essere garantite le condizioni di sicurezza per l'accessibilità alle prese di campionamento nel rispetto dei disposti normativi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 2.4.10. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto. L'altezza minima dei punti di emissione deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri. I punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta, diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri.

**TABELLA 8 - QUADRO RIASSUNTIVO EMISSIONI**

S.E.P.I. AMBIENTE S.r.l.						CODICE IMPRESA: 013132					
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m <sup>3</sup> /h a 0°C e 0,101 MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Andamento delle emissioni	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Impianto di abbattimento
							[mg/m <sup>3</sup> a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
1	n. 4 serbatoi da 115 m <sup>3</sup> contenenti oli ed emulsioni esauste  n. 2 serbatoi da 17 m <sup>3</sup> contenenti oli ed emulsioni esauste  n. 1 serbatoio da 30 m <sup>3</sup> contenente oli esausti	1500	24	Discontinuo	Amb.	C.O.V.	20	0.030	8	0.20	Prefiltro a secco  Filtro a tasche  Filtro a carboni attivi

## 2.5. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

2.5.1 Nelle tabelle seguenti sono inseriti i requisiti di controllo delle emissioni a carico del gestore e le modalità dei controlli programmati di cui all'art. 29-decies, comma 3 del D. Lgs. 152/2006, che effettuerà l'ARPA con oneri a carico del gestore; le frequenze di tali controlli sono biennali, come attualmente previsto dal Piano di ispezione ambientale approvato dalla Regione Piemonte (Deliberazione della Giunta Regionale n. 44-3272 del 9 maggio 2016 "Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Titolo III-bis - Piano di ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter") e periodicamente aggiornato dall'ARPA.

2.5.2 I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere riassunti dal gestore dell'impianto mediante apposita relazione, da inviare alla Città Metropolitana di Torino e all'ARPA con le modalità e frequenze indicate nelle successive tabelle.

**Tabella 9 – Controllo rifiuti in ingresso**

Attività	Unità di misura	Modalità di controllo e analisi	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione	Modalità di trasmissione
Controllo sulle giacenze per il rispetto dei quantitativi massimi consentiti	kg	Conteggio	Giornaliera	Formulari di identificazione rifiuti, registro carico/scarico, MUD <sup>5</sup>	Trasmissione annuale (la prima relazione <b>entro il 30/04/2021</b> )
Controllo di cloro nel rifiuto che arriva a mezzo autobotti	ppm	Campionamento ed analisi	Ogni arrivo di autobotte con rifiuto da nuovi clienti o carichi sospetti o ove si ritenga	Certificato di analisi	Trasmissione annuale (la prima relazione <b>entro il 30/04/2021</b> )

<sup>5</sup> modello unico ambientale

Attività	Unità di misura	Modalità di controllo e analisi	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione	Modalità di trasmissione
			necessario		
Controllo dei rifiuti stoccati nei serbatoi (percentuale di acqua e densità)	% kg/l	Campionamento ed analisi	Ogni volta che si deve avviare a conferimento il contenuto di un serbatoio	Risultato archiviato secondo le procedure del SGA <sup>6</sup>	Trasmissione triennale (la prima relazione <b>entro 30/04/2021</b> )
Controllo dei rifiuti stoccati nei serbatoi (cloro)	ppm	Campionamento ed analisi	Ogni volta che si deve avviare a conferimento il contenuto di un serbatoio	Certificato di analisi	Trasmissione triennale (la prima relazione <b>entro 30/04/2021</b> )
Controllo dei rifiuti stoccati nei serbatoi (tutti i parametri previsti dal COOU <sup>7</sup> )	-	Campionamento ed analisi	Ogni conferimento in raffineria	Certificato di analisi	Trasmissione triennale (la prima relazione <b>entro 30/04/2021</b> )

<sup>6</sup> sistema di gestione ambientale

<sup>7</sup> consorzio obbligatorio oli esausti

**Tabella 10 – Sistemi di trattamento fumi**

Punto di emissione	Sistema di abbattimento	Manutenzione (periodicità)	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione	Modalità di trasmissione
1	Prefiltro a secco Filtro a tasche Filtro a carboni attivi	Sostituzione cariche di carbone attivo	4 mesi	Registro dedicato (vedi il precedente punto 2.4.7)	Trasmissione annuale (la prima relazione <b>entro il 30/04/2021</b> )

**Tabella 11 – Aree di stoccaggio**

Struttura contenimento	Contenitore		
	Tipo di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione
Serbatoi A, B, C, D, E, F e G	Collaudo di tenuta idraulica di tutti i serbatoi	Annuale (il primo <b>entro il 30/04/2021</b> )	Relazione tecnica; trasmissione entro 30 giorni dall'effettuazione dei controlli

**Tabella 12 – Rumore, sorgenti**

Sorgente prevalente	Punto di misura	Descrizione punto di misura	Frequenza autocontrollo	Reporting
Pompe per carico/scarico mezzi	P3, P4, P5	Vedi verifiche di impatto acustico agli atti	Una volta ogni quattro anni (nel rispetto della periodicità dei controlli in essere, quindi la prima <b>entro il 11/10/2023</b> )	Trasmissione entro 30 giorni dall'effettuazione dei controlli